

Obbligo di preventivo e società tra avvocati: come cambia la professione forense per il dopo l'approvazione del d.d.l. concorrenza

di Francesca Comis e Gaetano Bosco – Avvocato civilista e Dottore in Giurisprudenza

Tra le principali novità introdotte dalla **legge 4 agosto 2017 n. 124** (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in vigore dallo scorso 29 agosto, riveste particolare interesse quanto stabilito in merito all'esercizio delle professioni regolamentate e, in particolare, all'esercizio di quella forense.

Viene affrontata, anzitutto, la questione del **preventivo** da sottoporre al cliente al momento del conferimento dell'incarico.

In particolare, se in precedenza la legge professionale n. 247/2012 stabiliva che il professionista era tenuto soltanto **a richiesta** *“a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”*, a seguito dell'abrogazione dell'espressione *“a richiesta”*, l'avvocato è ora **obbligato** a redigere il preventivo prima dell'inizio della prestazione.

Ciò al precipuo fine di consentire la comparazione dei costi tra diversi professionisti e agevolare, in adesione alla *ratio* dell'intervento normativo, il gioco della concorrenza.

Appare evidente, tuttavia, che, dovendo il preventivo essere redatto in sede di conferimento d'incarico, esso terrà conto solo della **“prevedibile misura del costo della prestazione”**, sulla base di quanto riferito dal cliente in sede di primo colloquio e di quel che potrà essere il ragionevole sviluppo dell'incarico. Pertanto, è opportuno prevedere espressamente, attraverso l'inserimento di apposite **clausole di salvaguardia**, la possibilità di eventuali modifiche a seguito di vicende processuali maggiormente complesse rispetto a quelle ipotizzabili al momento della redazione del preventivo, facendo salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, e che comportino un'integrazione del compenso.

In caso di mancata redazione e consegna del preventivo da parte dell'avvocato, il compenso verrà determinato in base ai **parametri** ministeriali, non essendo stata prevista alcuna specifica sanzione. Le uniche conseguenze per l'inosservanza dell'obbligo di “preventivare” sembrano essere, infatti, solo di natura **deontologica**. Segnatamente, secondo quanto stabilito dal Codice Deontologico, è passibile di avvertimento l'avvocato che violi l'obbligo di *“informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione”*.

*

La legge 4 agosto 2017 n. 124 introduce, poi, la possibilità di esercitare la professione forense **anche in forma societaria**.

A ben vedere, già il decreto legislativo n. 96 del 2001 prevedeva la possibilità di costituire società in nome collettivo, in cui i soci dovessero essere necessariamente avvocati iscritti all'albo (erano esclusi, pertanto, gli altri professionisti non avvocati e i soci di solo capitale) e la società non era soggetta a fallimento.

La legge sulla concorrenza, ferma la possibilità per l'avvocato di partecipare ad un'associazione tra avvocati, consente adesso l'esercizio della professione forense *“a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale”*. È, tuttavia, vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona, e la violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

Gli ulteriori profili della disciplina possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

- almeno due terzi dei soci devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e cancellazione dalla sezione speciale, salvo che la stessa società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti entro il termine perentorio di 6 mesi;
- la prestazione professionale deve, in ogni caso, continuare a svolgersi, anche se nella nuova forma societaria, nel rispetto dei principi cardine della professione forense. Pertanto, l'incarico potrà essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurino, per tutta la durata dell'incarico, la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti;
- al di là della responsabilità della società o degli altri soci, il professionista che esegue la prestazione sarà sempre personalmente responsabile del suo operato;
- qualora un socio dovesse essere, per qualsiasi motivo, sospeso, cancellato dall'albo, radiato dall'esercizio della professione, ciò comporterà la cancellazione della società;
- le società nel settore forense saranno tenute a rispettare il Codice deontologico; sulla responsabilità disciplinare di tali società vigileranno i Consigli dei rispettivi Ordini.